

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE

(emanato con Decreto Rettorale n. 1306/2001-2002 del 29/10/2002, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 30 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni)

(Ultima modifica: D.R. n. 1627/2007-08 del 23 Luglio 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 75)

Articolo 1 *(Definizione)*

1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, sono strutture scientifiche organizzate in uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
2. Per la disciplina generale dei Dipartimenti vale quanto disposto al Capo II del Titolo II dello Statuto. La normativa specifica è contenuta nel Regolamento interno di ciascun Dipartimento predisposto nel rispetto dei principi generali dello Statuto e di quanto stabilito dal presente Regolamento e deliberato dal relativo Consiglio. Eventuali difformità fra il Regolamento della singola struttura e quello di Ateneo dovranno essere approvate dal Senato Accademico che, con adeguata motivazione, potrà rinviare la proposta, per il riesame, al Consiglio di Dipartimento interessato.

Articolo 2 *(Elementi costitutivi)*

1. La costituzione di una struttura scientifica avviene con Decreto del Rettore su iniziativa dei docenti interessati.
2. La proposta di istituzione deve contenere: gli obiettivi scientifici, con particolare riferimento alla descrizione delle attività di ricerca che i proponenti intendono svolgere, nonché alle attività di formazione e di avviamento alla ricerca; la descrizione delle forme di collaborazione con le strutture didattiche che i proponenti intendono realizzare; la descrizione delle risorse necessarie per il funzionamento, ivi compresi il personale tecnico e amministrativo, la sede, le risorse finanziarie e ogni altro elemento utile alla struttura.
3. Ai fini di cui al comma 1, il numero di docenti afferenti ad un Dipartimento non può essere inferiore a sedici.
4. I docenti che afferiscono al dipartimento si impegnano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, ad adempiere con lealtà e regolarità ai compiti istituzionali, e a tenere, comunque, un comportamento conforme agli indirizzi e alle decisioni adottate dagli organi del Dipartimento.
5. La proposta di istituzione di un Dipartimento deve offrire garanzia di coerenza e funzionalità rispetto ai fini scientifici indicati e deve rispecchiare criteri di economicità e di uso razionale dei servizi e delle risorse.
6. La proposta di istituzione di un Dipartimento deve essere corredata da una relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo e da un parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 32-*bis* dello Statuto.

Articolo 3 *(Organi)*

1. Sono organi necessari del Dipartimento:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio.
2. In ragione delle dimensioni, ciascun dipartimento può prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una Giunta.

Articolo 4 *(Il Direttore)*

1. Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32, comma 2, dello Statuto. In particolare:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, ove costituita, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - d) propone al Consiglio di Dipartimento il piano annuale delle ricerche;
 - e) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, oltre al conto consuntivo corredato da una relazione sui risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;

- f) vigila sul funzionamento e sul buon andamento delle strutture e dei servizi;
 - g) è responsabile dei locali e dei beni avuti in uso al momento della costituzione del Dipartimento.
2. *Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma del citato art. 31 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente più di una volta. L'eventuale ulteriore elezione è possibile solo a condizione che vi sia stata una interruzione temporale corrispondente ad un intero mandato.*
3. Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per lo scorcio del triennio accademico. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento prima considerati, si verificano nell'ultimo anno accademico del mandato, si procede a nuove elezioni per lo scorcio dell'anno accademico e per l'intero triennio successivo.

Articolo 5 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art. 30, comma 1, dello Statuto. In particolare:
- a) Approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) Adotta le decisioni a contrattare per convenzioni e contratti relativi al proprio ambito di competenza;
 - c) Prospetta le nuove esigenze di personale;
 - d) Fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
 - e) Delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al dipartimento;
 - f) Delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
 - g) Delibera l'eventuale adesione a Centri interdipartimentali o interuniversitari relativi al proprio ambito disciplinare.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze:
- del personale tecnico ed amministrativo (l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento);
 - dei dottorandi di ricerca (l'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi che all'atto di iscrizione abbiano optato per il Dipartimento, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca);
 - degli assegnisti di ricerca (l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegno di ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto è ospitata presso il Dipartimento), costituite da uno, due o tre rappresentanti per ciascuna componente, a seconda che gli aventi diritto siano, rispettivamente: fino a cinque; da sei a dieci; oltre dieci.
3. Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette. In caso di cessazione di uno o più rappresentanti si fa luogo ad elezioni suppletive.
4. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Articolo 6 (La Giunta)

1. La Giunta del Dipartimento, laddove istituita, svolge le funzioni previste dall'art. 32, comma 3, dello Statuto.
2. La Giunta di Dipartimento è formata da un numero di componenti non superiore a sette, ivi compreso il Direttore; nella suddetta composizione devono essere rappresentate le aree disciplinari presenti nel Dipartimento stesso con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori, oltre ad un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.
3. I membri della Giunta vengono individuati dal Consiglio di Dipartimento con le modalità stabilite dal Regolamento del singolo Dipartimento.
4. La Giunta del Dipartimento dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Articolo 7 (Funzionamento)

1. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, ove costituita, si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto.
2. Il Segretario amministrativo partecipa alla seduta del Consiglio e della Giunta, ove costituita, con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. Gli atti del Consiglio e della Giunta del Dipartimento sono pubblici.

4. Su materie previamente autorizzate dal Senato Accademico, le condizioni di validità, la regolare costituzione ed il funzionamento del collegio, possono essere accertate anche attraverso procedure informatiche e telematiche, secondo quanto disciplinato nei regolamenti delle singole strutture.

Articolo 8
(Sezioni)

1. Fatta salva l'unità del Dipartimento, il medesimo può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca, con servizi e strutture comuni. I docenti che vi aderiscono designano un coordinatore.

2. Il funzionamento delle sezioni è disciplinato da disposizioni interne.

Articolo 9
(Attività)

1. Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente; propone l'istituzione e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i Consigli dei corsi di studio e con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione, alla relativa attività didattica nei limiti delle disposizioni vigenti e può proporre ai Consigli di Facoltà l'istituzione di Master.

2. Spetta alle Facoltà individuare l'attività didattica cui possono concorrere i Dipartimenti.

3. Il Dipartimento, inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, dello Statuto, propone l'attivazione di corsi di Dottorati di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attività relative in relazione ai propri piani e programmi di sviluppo della ricerca; può avanzare richiesta, ai Consigli di Facoltà interessati, per l'attivazione di posti di ruolo di docenti nei settori scientifico disciplinari compresi nel Dipartimento medesimo.

4. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento; può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nel campo disciplinare ad esso proprio.

5. Alle attività del Dipartimento possono partecipare dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, visiting professors, visiting scholars e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività secondo le norme del regolamento interno del Dipartimento. E' rimessa al Regolamento interno del Dipartimento la possibilità di disciplinare, per specifiche esigenze, l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi servizi per i soggetti non rientranti nelle categorie indicate al presente comma.

Articolo 10
(Disciplina gestionale)

1. Per ciascun dipartimento è prevista l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo e di un Segretario amministrativo il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione amministrativa del Dipartimento e dà esecuzione alle deliberazioni di sua competenza assunte dagli organi della struttura. Le assegnazioni sono disposte dal Direttore Amministrativo in base alle richieste del Dipartimento, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Ad ogni Dipartimento è attribuita una dotazione finanziaria annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. A tali finanziamenti si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuati per conto terzi.

3. Il Senato Accademico, nell'ambito delle risorse destinate ai Dipartimenti dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla distribuzione delle risorse e dei finanziamenti sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota, pari al 20% delle risorse, suddivisa in parti uguali per il numero dei Dipartimenti attivati; tale quota viene rivista periodicamente in relazione all'aumento o diminuzione del numero dei Dipartimenti presenti nell'Ateneo;
- b) una quota, pari al 40% delle risorse, da distribuire in base alla consistenza dei dipartimenti, determinata sulla base dei seguenti parametri: bilancio del Dipartimento nell'anno precedente; docenti afferenti al Dipartimento al 31 dicembre; contratti e convenzioni stipulate dal Dipartimento nell'anno precedente, in relazione alla loro entità e alla loro incidenza sul bilancio della struttura; partecipazione a Consorzi e Centri interdipartimentali; presenza di Dottorandi e di assegnisti di ricerca;
- c) una terza quota, pari al 40% del fondo, da assegnare sulla base di una valutazione di produttività scientifica da disciplinare con un apposito regolamento di Ateneo.

Articolo 11
(Disattivazione)

1. La disattivazione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, di norma, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti circostanze:
 - a) il numero dei docenti afferenti, per almeno due rilevazioni consecutive, da effettuarsi al 1° novembre di ciascun anno, scenda sotto il numero minimo consentito per la costituzione;
 - b) vengano meno le motivazioni della convergenza dei settori scientifico disciplinari;
 - c) si verificano condizioni che impediscano il buon funzionamento degli organi del Dipartimento. In tal caso, prima della disattivazione, il Rettore può nominare un commissario *ad acta*.
2. Il Senato Accademico delibera la disattivazione dopo avere acquisito i dati necessari in relazione ai punti a) b) e c) del comma 1 e dopo avere acquisito i pareri del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
3. In caso di disattivazione, il personale docente già afferente al dipartimento opta nei termini temporali indicati dal Senato Accademico, per un altro Dipartimento dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla destinazione dei locali e dei mezzi del dipartimento disattivato, mentre i fondi di ricerca dei docenti vengono trasferiti alle strutture presso i quali sia perfezionato il loro trasferimento.
5. La disattivazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 12
(Mobilità)

1. I proponenti la costituzione di un Dipartimento successivamente all'attivazione del medesimo, non potranno optare per altro dipartimento prima che siano trascorsi tre anni.
2. Le richieste di afferenza ad un Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio del Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza che esprimono i relativi pareri con il consenso **della maggioranza assoluta** dei rispettivi componenti. **Il parere deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il Consiglio si sia espresso, anche a causa del mancato raggiungimento del quorum, il Senato Accademico potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere comunque reso definitivamente entro sessanta giorni dalla data della richiesta.** L'opzione impegna gli interessati per almeno tre anni.
3. Gli eventuali trasferimenti hanno effetto **dalla data della relativa delibera di approvazione**.
4. Con decisione unanime del Consiglio di Dipartimento, il docente che abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità del dipartimento e in violazione dei propri doveri istituzionali, potrà essere invitato ad afferire ad altra struttura scientifica. La suddetta decisione verrà comunicata al Senato Accademico.

Articolo 13
(Norme transitorie e finali)

1. In prima applicazione delle modifiche apportate al presente Regolamento in materia di costituzione e disattivazione dei dipartimenti, al fine di procedere ad una razionalizzazione delle strutture scientifiche attive, è effettuata una ricognizione del numero dei docenti afferenti ai singoli dipartimenti alla data del 1° novembre 2008.
2. Previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Collegio dei Direttori di Dipartimento, i dipartimenti che a seguito di tale ricognizione risultino avere un numero di docenti afferenti inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 2, comma 3, indipendentemente dalla loro numerosità nei due anni precedenti, potranno essere disattivati al termine dell'esercizio finanziario in corso.
3. Tra i dipartimenti di cui al comma 2, il Senato accademico, entro il 1° dicembre 2008, individua quelli che dovranno essere disattivati con decorrenza 31 dicembre 2008.
4. I docenti afferenti ai dipartimenti di cui al comma 3 saranno invitati ad optare per un altro dipartimento entro il 31 dicembre 2008. Le afferenze decorrono dal 1° gennaio 2009.
5. Qualora la direzione di un dipartimento disattivando di cui al comma 3 abbia scadenza alla data del 31 ottobre 2008, la direzione medesima è prorogata fino al 31 dicembre 2008.
6. Nel caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del direttore di un Dipartimento disattivando di cui al comma 3, per il periodo intercorrente fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2008, subentra nella direzione del dipartimento il professore di prima fascia o, in mancanza, il professore di seconda fascia più anziano nel ruolo di appartenenza.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui allo Statuto nonché il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e le altre disposizioni di carattere generale o deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.